

LEGGE DI BILANCIO 2023_PACE FISCALE

Premessa

La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) contiene una serie di norme agevolative che consente al contribuente di accedere alla cosiddetta pace fiscale riguardo ad una vasta casistica di omissioni, ritardi, errori che possono essere definiti con il pagamento di somme ridotte a seguito dello stralcio di sanzioni, interessi, aggi, ecc.

In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni che verranno analizzate nella presente circolare:

- 1. Rottamazione quater per i carichi dal 01/01/2000 al 30/06/2022;**
- 2. Stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015;**
- 3. Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni (cd. Avvisi bonari o avvisi di irregolarità)**
- 4. Ravvedimento operoso speciale**
- 5. Sanatoria delle irregolarità formali**
- 6. Definizione delle liti fiscali e atti pendenti**

1. Rottamazione quater delle cartelle di pagamento

Viene prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** senza corrispondere le somme relative a:

- interessi e sanzioni;
- interessi di mora;
- somme aggiuntive;
- aggi esattoriali.

Rimangono dovute le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.



Potrà essere effettuato il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel **numero massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per accedere alla rottamazione andrà presentata **apposita dichiarazione entro il 30/04/2023**.

A seguito della **presentazione della dichiarazione**, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, principalmente:

- a) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- g) può essere ottenuto il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- f) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
- g) il **pagamento della prima o unica rata** delle somme dovute a titolo di definizione **determina l'estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per **violazioni del codice della strada**, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

La rottamazione quater potrà essere **fruita anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni** per non aver completato il pagamento delle rate

2. Stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l'annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Gli enti creditori possono comunque stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati.

L'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

3. Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni (cd. Avvisi bonari o avvisi di irregolarità)

Le somme dovute dal contribuente a seguito dei cosiddetti **Avvisi bonari** o di irregolarità delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021**, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 (liquidazioni automatiche), **per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto** alla data del 01/01/2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, **possono essere definite** con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle **sanzioni nella misura del 3% anziché il 10%**.

Il pagamento, anche di importo inferiore a euro 5.000, può essere effettuato in 20 rate trimestrali, con interesse al 3,5%.

Il beneficio della riduzione al 3% delle sanzioni dovute, si applica anche agli Avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso al 01/01/2023.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti in precedenza.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

4. Ravvedimento operoso speciale

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, ritenute d'imposta, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta e sulle successioni e donazioni) le violazioni diverse da quelle definibili con le altre misure qui previste, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 (un diciottesimo) del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

La regolarizzazione è consentita sempreché' le violazioni non siano state già contestate, alla data del 31/03/2023.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché' della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (quadro RW).

Si attende provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Sanatoria delle irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, se non ancora contestate definitivamente al 01/01/2023.

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (quadro RW).

Si attende provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Definizione delle liti fiscali e degli atti pendenti

Vengono previste le seguenti misure, che si propongono in sintesi:

Definizione agevolata degli atti di accertamento

a) Sono definibili mediante **accertamento con adesione agevolato**:

- i **PVC** (processi verbali di constatazione);
- gli inviti a comparire;
- avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione

non impugnati ma ancora impugnabili al 01/01/2023 e quelli notificati entro il 31/03/2023

Le imposte ed i relativi interessi saranno dovuti nella misura concordata con l'Agenzia, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (invece che a 1/3 del minimo in caso di accertamento con adesione ordinario) ed è concessa la dilazione fino a 20 rate trimestrali (invece che 8 o 16), con applicazione dell'interesse legale, attualmente il 5% (D. M. 15 dicembre 2022, n. 292), di cui la prima entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accertamento con adesione.

I pvc e gli inviti sono definibili anche mediante il ravvedimento operoso speciale, pagando gli importi contestati con la medesima riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, ma in massimo 8 rate e senza la possibilità di ottenere un abbattimento delle imposte, pur tenendo conto che l'Agenzia non ha alcun obbligo di sottoscrivere l'adesione.

b) Sono definibili mediante **acquiescenza**:



- Gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati ma ancora impugnabili all'01/01/2023 o notificati tra l'01/01/2023 e il 31/03/2023

pagando gli importi indicati negli stessi con la riduzione delle sanzioni ad 1/18 (invece che 1/3), entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (anche mediante 20 rate trimestrali), con rinuncia al ricorso e all'istanza di adesione. Con la medesima procedura di acquiescenza sono definibili anche gli atti di recupero di crediti di imposta indebitamente fruiti.

Si attende provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Definizione agevolata delle liti tributari pendenti

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ridotto a seconda del grado di giudizio e della vittoria o della soccombenza.

Si attende provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conciliazione agevolata

In alternativa alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, le controversie pendenti al 01/01/2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo.

Sull'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, le controversie pendenti al 01/01/2023, innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflattivi

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 01/01/2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il **versamento integrale della sola imposta;**

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti al 01/01/2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il **versamento integrale della sola imposta.**

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI